

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3282

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VERNOLA, FERRARA, MEMMI, MONGIELLO

Presentata il 14 novembre 1985

Interpretazione autentica dell'articolo 7, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, relativa alla ineleggibilità alla carica di deputato dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati prevede i casi di ineleggibilità.

Alla lettera *c*) del primo comma prevede la ineleggibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti.

Appare del tutto evidente, anche alla luce degli atti parlamentari che portarono alla approvazione della legge 16 maggio 1956, n. 493 (articolo 2), che la *ratio* della norma si riferisce alla *par condicio* per cui si è voluta evitare una posizione di privilegio ai fini elettorali, per quanti, investiti di incarichi che comportano potere locale, possono essere avvantaggiate dall'esercizio dello stesso potere locale, nella raccolta dei voti per la lista di appartenenza e per la propria candidatura.

La conferma di tale interpretazione la si ricava dalla possibilità di rimozione di tale ineleggibilità con la cessazione dalle funzioni almeno 180 giorni prima della data di scadenza. Tale norma appare chiaramente finalizzata alla eliminazione della già citata situazione di privilegio di cui godrebbe, ai fini elettorali, chi è investito del potere locale.

Vi è ancora una considerazione che conferma tale interpretazione: il limite di ventimila abitanti per la sussistenza o meno del caso di ineleggibilità.

Appare evidente che il legislatore ha individuato in tale limite i comuni per i quali il potere locale può avere rilevanza ai fini della sussistenza della posizione di maggior favore dei candidati sindaci, ritenendo che per i sindaci di comuni con

popolazione inferiore ai ventimila abitanti, il potere locale sia di scarsa incidenza ai fini elettorali, tanto da escluderli dai casi di ineleggibilità.

Trattasi quindi di sola ineleggibilità e non anche di incompatibilità.

Se infatti si trattasse di incompatibilità non si comprenderebbe la differente valutazione fra comuni con più di ventimila abitanti e non avrebbe senso la possibilità di rimuovere la causa di ineleggibilità con la cessazione dalle funzioni almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Vi è di fatto invece che le Giunte per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato, hanno sino ad ora adottato decisioni prodotte da erronee interpretazioni delle norme di legge citate, confondendo ineleggibilità con incompatibilità e stabilendo che un parlamentare in carica, eletto sindaco di un comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti, sia incompatibile alla nuova carica e debba quindi, con immediatezza, optare per una delle due cariche.

Tale interpretazione appare ancor più errata ove la si confronti con la normativa in vigore per la elezione dei Consigli regionali (legge 17 febbraio 1968, n. 108) e con quella relativa alla elezione dei deputati italiani al Parlamento europeo ove non è previsto nessun caso di incompatibilità e di ineleggibilità.

Peraltro tale norma, oltretutto erroneamente interpretata, non sussiste nella legislazione degli altri paesi di democrazia occidentale, tanto che in alcuni di essi sono frequenti i casi di ministri in carica che ricoprono contemporaneamente la ca-

rica di sindaco di comuni piccoli o grandi e indipendentemente dal numero degli abitanti.

Da quanto sopra esposto, appare chiaramente che occorre rivedere tutta la normativa relativa ai casi di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli istituzionali (e in tal senso il Senato è già impegnato nell'esame di varie proposte di legge).

È peraltro pacifico che i casi di ineleggibilità e incompatibilità (per pacifica giurisprudenza) non sono individuabili sulla base di interpretazioni estensive o analogiche richiedendo norme precise e inequivocabili.

Infine va chiarito che nella ipotesi di un parlamentare eletto sindaco non ricorre alcun caso di ineleggibilità o incompatibilità, per cui ben può esercitare contemporaneamente i due mandati, salvo a rispettare l'obbligo della cessazione dalle funzioni di sindaco almeno 180 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata della legislatura parlamentare, nel caso in cui intendesse riproporre la sua candidatura per la rielezione alla carica parlamentare.

È allora il classico caso di necessità di una legge di interpretazione autentica che assume carattere di urgenza per i numerosi casi verificatisi dopo le recenti elezioni amministrative del 12 maggio 1985 e in attesa di una legge di riforma degli istituti della ineleggibilità e della incompatibilità.

Per tutti i motivi suesposti, presentiamo questa proposta di legge di interpretazione autentica, raccomandando la rapida approvazione della stessa che risponde a criteri di giustizia e di rispetto della volontà dell'elettorato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La disposizione di cui all'articolo 7, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si interpreta nel senso che i membri del Parlamento possono assumere la carica di sindaco anche nei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti.

Restano salve le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo.